

██████████ RMSP

DECRETO N. 14 / 2020 RMSP



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale collegiale di Bologna riunito nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco M. CARUSO Presidente

dott. Maurizio ATZORI Giudice

dott.ssa Nadia BUTTELLI Giudice relatore

Vista la proposta depositata in data 11 marzo 2020 cumulativamente dalla Questura di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna-Direzione distrettuale antimafia nei confronti di: ██████████ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA n. ██████████ con sede legale in Reggio Emilia (RE), via ██████████, volta applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 159/2011, ovvero in subordine del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011;

Premesso che,

l'udienza veniva originariamente fissata per l'11 maggio 2020 ed il decreto di fissazione della stessa veniva notificato alle parti in data 18 marzo 2020. Successivamente, vista l'emergenza sanitaria da *Covid-19* e l'assenza di un'espressa richiesta di trattazione da parte della difesa, l'udienza veniva rinviata al 29 giugno 2020;

in data 4 maggio 2020 perveniva via pec memoria difensiva da parte di ██████████ s.r.l., con la quale si dava atto della volontà di aderire alla richiesta di sottoposizione della misura meno invasiva del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis cod. antimafia, segnalando altresì come ██████████ avesse già dato incarico ad un gruppo di lavoro di predisporre un piano per il rientro alla legalità della stessa (che veniva allegato alla memoria medesima);

in data 12 giugno 2020 ██████████ avanzava autonoma istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6 cod. antimafia (procedimento N. 33/2020 RMPS);

in data 19 giugno 2020 perveniva memoria della Prefettura di Reggio Emilia, la quale dava atto della necessità di procedere ad applicare la misura dell'amministrazione giudiziaria in luogo di quella del controllo giudiziario, non essendo l'elemento dell'agevolazione eminentemente occasionale;

in data 22 giugno 2020 perveniva memoria del 14 maggio 2020 della Questura di Reggio Emilia, con la quale – alla luce di una valutazione complessiva delle informazioni in suo possesso, anche alla luce della memoria difensiva – la stessa segnalava la necessità di applicare la misura maggiormente invasiva della amministrazione giudiziaria, in luogo del controllo giudiziario ex art. 34-*bis* cod. antimafia;

in data 24 giugno 2020 perveniva memoria della difesa di [REDACTED] per entrambi i procedimenti (n. [REDACTED]) con la quale si informava il Tribunale che [REDACTED] aveva già provveduto proattivamente ad adottare il “piano d’azione” per il ripristino della legalità (in particolare un modello organizzativo e di gestione ai sensi della 231/2001) e si rendeva disponibile ad adottare le nuove prescrizioni che il Tribunale vorrà disporre volendo accogliere l’istanza di cui all’art. 34-*bis*, comma 6 cod. antimafia precedentemente depositata;

in data 29 giugno 2020, si svolgeva l’udienza camerale di prevenzione ed il Tribunale, previa riunione dei due procedimenti ([REDACTED]) e relazione del giudice relatore, invitava le parti a concludere, riservando nel termine di giorni settanta il deposito del presente decreto;

ha emesso il seguente:

DECRETO

1. Ricostruzione della vicenda alla luce della proposta di prevenzione

Preliminare alla valutazione del compendio probatorio posto alla base dell’applicazione della misura di prevenzione richiesta è la ricostruzione, emergente dalla proposta di prevenzione e dalle successive memorie della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e della Questura di Reggio Emilia, nonché delle memorie difensive, del contesto all’interno del quale si muove [REDACTED] s.r.l., e delle vicende personali dei suoi amministratori, i quali difatti detengono il 100% delle quote della società proposta.

Difatti, secondo l’ipotesi ricostruttiva fornita dall’autorità proponente la storia personale degli amministratori di [REDACTED] s.r.l., in uno alle attività ed ai contatti della società, esporrebbero la stessa ad una duplice infiltrazione da parte della criminalità organizzata, sia di stampo mafioso sia ‘ndranghetistico.

Pertanto, si procederà prima alla ricostruzione della storia personale degli amministratori della società – i quali provengono da un’unica famiglia che ha profondi legami con la mafia – poi, si valuteranno i profili che attengono unicamente alla società proposta (oggetto sociale; maestranze alle dipendenze; cantieri; fatturati...); infine, si prenderà in considerazione la ragione per cui sono sorte le indagini e gli esiti a cui le stesse sono prevenute.


1.1. Riconducibilità di [REDACTED] s.r.l. alla "[REDACTED]"

Difatti, deve sin da subito chiarirsi come le indagini che hanno portato all'odierno procedimento di prevenzione a carico di [REDACTED] s.r.l. sorsero in seguito all'attività istruttoria compiuta dalla Prefettura di Reggio Emilia e finalizzata al rinnovo dell'iscrizione presso il registro della locale *White List*¹, a seguito della richiesta dall'allora amministratrice della società [REDACTED]

In particolare, emergeva come la società proposta fosse da ricondursi al nucleo familiare di [REDACTED] [REDACTED] la cui affiliazione alla cosca di *Cosa Nostra* di Salemi (TP) era stata accertata in via definitiva dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo con la sentenza del 10 dicembre 1990, n. 91. [REDACTED] ed il cugino [REDACTED] – sin dagli anni '60 avevano ottenuto l'appalto per la riscossione dei tributi nella città di Palermo. Le risultanze del "maxi-processo" hanno accertato che i cugini [REDACTED] erano stati sottocapo e capo decina della famiglia mafiosa di [REDACTED]. In particolare, si è statuito in via definitiva che:

[REDACTED]

¹ La legge 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 1, commi da 52 a 57, ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*). Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il d.p.c.m. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica. L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.




In seguito all'uccisione il 17 settembre 1992 di [redacted] la famiglia lasciava la Sicilia per trasferirsi nel nord Italia, e così:

a)

b)

c)



Orbene, la proprietà di [redacted] s.r.l. – come si vedrà meglio nel prosieguo – è riconducibile per l'83% a [redacted], e per il restante 17% a [redacted] attualmente presidente, mentre la vicepresidenza è ricoperta da [redacted] la quale non risulta detenere alcuna quota sociale.

1.2. Analisi delle singole posizioni dei soci e degli amministratori di [redacted] s.r.l.

Alla luce della compagine sociale sopra indicate, gli operanti hanno proceduto ad un'analisi storico/economica delle posizioni individuali dei soci, le quali brevemente possono essere così riassunte:

a) [redacted] – **proprietaria dell'83% della società**

Dall'analisi compiuta presso la Banca dati della Camera di Commercio è risultato che [redacted] in passato è stata titolare o socia in altre imprese, in particolare:

² Cfr. Proposta di prevenzione, p. 4.

³ Nato a [redacted]

⁴ Nata a [redacted]

⁵ Nata a [redacted]

- Titolare di Impresa individuale denominata [REDACTED] iscritta in data 16 dicembre 1996 e cancellata in data 16 dicembre 2015, ed aveva come attività principale la lavorazione e produzione di uva;

- Consigliere fino al 2004 della [REDACTED] iscritta in data 19 febbraio 1996 (benché attiva dal 1976) e cancellata in data 2 settembre 2005 ed aveva come attività principale lavorazione delle uve proprie dei soci;

- Socia all'89,29 % della società [REDACTED] con capitale sociale di Euro 1.026.045,00, iscritta in data 6 novembre 1969 e cancellata in data 22 luglio 2005 ed aveva come attività principale costruzioni ed opere edilizie. In particolare va segnalato come tra gli altri due soci, oltre all'incensurato [REDACTED] vi fosse anche [REDACTED] (di cui si dirà anche successivamente, a lungo braccio destro del marito di [REDACTED])

[REDACTED]

- Socia al 98 % della società [REDACTED] con capitale sociale di Euro 10.000,00, iscritta in data 13 marzo 2004 e cancellata in data 1° marzo 2010 ed aveva come attività principale acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché la locazione in proprio – purché non finanziaria. L'Altro socio con il 2% di proprietà nonché amministratore unico, rappresentante dell'impresa e liquidatore è il figlio [REDACTED]

- Socia al 9,8% della società [REDACTED] con capitale sociale di 150.000.000 di lire, iscritta in data 30 giugno 1979, e cancellata in data 19 settembre 1996 ed aveva come attività principale il noleggio unità da diporto.

Gli altri soci della predetta ditta sono: [REDACTED]

Dai controlli poi svolti presso la Banca dati INPS è risultato che la stessa attualmente né lavora, né gode di una pensione di anzianità o vecchiaia. Dal raffronto quindi effettuato con la Banca dati


6 con s
7 con s
8 con s
9 nato
10 nato
11 con
12 con

[REDACTED]


dell'Agenzia delle Entrate è risultata (negli ultimi undici anni) presentare una dichiarazione dei redditi altalenante, con redditi a tratti crescenti e a tratti decrescenti, invero nell'ultimo periodo molto modesti:


- dichiarazione dei redditi 2009: reddito complessivo 38.270 euro;
- dichiarazione dei redditi 2010: reddito complessivo 37.700 euro;
- dichiarazione dei redditi 2011: reddito complessivo 38.509 euro;
- dichiarazione dei redditi 2012: reddito complessivo 23.341 euro;
- dichiarazione dei redditi 2013: reddito complessivo 16.617 euro;
- dichiarazione dei redditi 2014: reddito complessivo 2.484 euro;
- dichiarazione dei redditi 2015: reddito complessivo 15.910 euro;
- dichiarazione dei redditi 2016: reddito complessivo 23.718 euro;
- dichiarazione dei redditi 2017: reddito complessivo 3.408 euro.

Numerosa risulta invece essere l'attività tracciata dall'Ufficio del Registro:




R





[Handwritten signature]



[REDACTED]

b) [REDACTED] – dal dicembre 2019 detentore del 17% del capitale sociale, presidente consiglio amministrazione e Rappresentante dell'Impresa

Dall'analisi compiuta presso la Banca dati della Camera di Commercio è risultato che [REDACTED] ha delle partecipazioni sociali anche in altre società rispetto a [REDACTED] s.r.l., in particolare:

- Già socio di [REDACTED] con sede legale a Palermo in piazza [REDACTED], con capitale sociale di 150.000.000 di lire, iscritta in data 30 giugno 1979 e cancellata in data 19 settembre 1996, ed aveva come attività principale il noleggio unità da diporto.

- Socio al 2% della società [REDACTED] con sede legale a Milano in via [REDACTED] con capitale sociale di Euro 10.000,00, iscritta in data 13/10/2004, e cancellata in data 01/03/2010 ed aveva come attività principale acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché la locazione in proprio - purché non finanziaria. L'altro socio con il 98% di proprietà è la madre [REDACTED]


Risultano altresì dalla Banca dati INPS le seguenti retribuzioni:

- retribuzione anno 2009: euro 2.852,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2010: euro 11.777,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2011: euro 47.604,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2012: euro 45.049,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2013: euro 71.834,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2014: euro 20.114,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2015: euro 50.829,00, per attività da libero professionista;
- retribuzione anno 2016: euro 32.797,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2017: euro 34.376,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2018: euro 29.042,00, per attività di collaborazione.

Risultano altresì le seguenti movimentazioni iscritte al Registro:

[REDACTED]

¹³ Cfr. Proposta, p. 23 e s.



c) [REDACTED] – vice presidente consiglio amministrazione (non detiene quote sociali)

Risulta già proprietaria di quote della società [REDACTED] S.R.L.” con sede legale a Palermo in [REDACTED] con capitale sociale di 150.000.000 di lire, iscritta in data 30 giugno 1979 e cancellata in data 19 settembre 1996 ed aveva come attività principale il noleggio unità da diporto.


Risultano altresì dalla Banca dati INPS le seguenti retribuzioni:

- retribuzione anno 2012: euro 20.680,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2013: euro 20.516,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2014: euro 19.224,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2015: euro 5.607,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2016: euro 22.376,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2017: euro 15.020,00, per attività di collaborazione;
- retribuzione anno 2018: euro 15.675,00, per attività di collaborazione.

Risultano altresì segnati al Registro le seguenti operazioni:

[REDACTED]

¹⁴ Cfr. Proposta, p. 31 e ss.






In definitiva, secondo la ricostruzione dei proponenti, dal quadro complessivo degli accertamenti fiscali svolti – ed in particolare dalle movimentazioni di denaro che sono state gestite negli anni ai fini delle più svariate operazioni (compravendite; atti dispositivi di immobili; donazioni; movimentazioni di danaro) – emergerebbe il ruolo di “*cassaforte*” di famiglia che [redacted] avrebbe assunto dopo la morte del marito all’interno della famiglia.

Di nessun rilievo sarebbe invece la figura di [redacted], già socio di [redacted] s.r.l., ma che in data 4 dicembre 2019 (e cioè solo dopo gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia su richiesta del Prefetto) ha ceduto le proprie quote a [redacted]

1.3. *Segue: Il contesto familiare mafioso ed i legami dei* [redacted]

Preme osservare come i familiari di [redacted], prima del loro trasferimento in Emilia Romagna, abbiano a lungo vissuto all’interno di un contesto profondamente segnato e connotato da dinamiche mafiose, le quali – oltre al padre ed allo zio – hanno invero coinvolto numerosi loro parenti. In particolare, ci si riferisce a:



¹⁵ Cfr. Proposta, p. 34 ss.

2. Caratteristiche della [REDACTED]

2.1. Costituzione, proprietà e amministrazione

L'inquadramento della società *de qua* si basa sugli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia, poi confluiti nella proposta avanzata dalla Procura della Repubblica di Bologna – D.D.A. e dalla Questura di Reggio Emilia in oggetto.¹⁷

Gli accertamenti sono stati realizzati in sede di richiesta di rinnovo dell'iscrizione della LG Costruzioni s.r.l. nell'elenco c.d. *White list* della Prefettura di Reggio Emilia in data 4 novembre 2015 da parte dell'allora amministratore unico [REDACTED]

Dalle risultanze investigative è emerso che la [REDACTED] è stata costituita in data 25 maggio 2009, con capitale sociale 10.000,00 euro, interamente versato, con sede in via [REDACTED]
[REDACTED]

¹⁷V. Accertamenti Divisione Anticrimine del 16 e 26 settembre 2019 e 27 febbraio 2020; accertamenti svolti dalla Questura di Trapani del 16 ottobre 2019, allegati nn. 4 e 5 alla proposta.

¹⁸ Cfr. Fasciolo storico Camera di Commercio di Reggio Emilia di [REDACTED]; atto costitutivo di [REDACTED] allegati nn. 1e 2 alla proposta.

In data 14 gennaio 2016 la sede legale della società viene trasferita da via [REDACTED]

La società ha quale oggetto sociale, tra le altre, l'attività di costruzione, demolizione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione di fabbricati nonché l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di fabbricati.

Con riferimento alla composizione societaria, al momento della costituzione della società [REDACTED]

[REDACTED] deteneva la proprietà del 83% delle quote mentre il restante 17% era di proprietà di [REDACTED]

In data 4 dicembre 2019 [REDACTED] cedeva le sue quote a [REDACTED] di talché l'assetto proprietario della società, rimasto invariato sin d'allora, è oggi interamente riconducibile alla famiglia dei [REDACTED]

Quanto ai profili gestori della [REDACTED] s.r.l., al momento della costituzione [REDACTED] era amministratore unico e rappresentante legale della società. Successivamente, in data 29 febbraio 2016, la società ha mutato il regime gestorio, con la creazione un Consiglio di amministrazione cui sono proposti, a tempo indeterminato, [REDACTED] in qualità di Presidente e la sorella [REDACTED] quale Vice Presidente.

2.2. Attività svolta in concreto

La proposta riporta la descrizione dell'ampio oggetto sociale della [REDACTED] s.r.l. così come indicato nell'atto costitutivo, senza aggiungere specificazioni in ordine alle concrete mansioni svolte dalla società medesima. Al riguardo, al fine di caratterizzare in maniera più approfondita la reale attività della [REDACTED] s.r.l. vengono in soccorso le deduzioni della difesa contenute nella memoria datata 4 maggio 2020 e inviata a questo Tribunale.

Più nello specifico, la società *de qua* si occuperebbe di servizi di progettazione e ristrutturazione di unità residenziali di alta qualità rivolti a una clientela di fascia economica elevata. L'offerta della [REDACTED] s.r.l. consisterebbe nel fornire ai propri clienti la soluzione c.d. "chiavi in mano", vale a dire un'offerta immobiliare onnicomprensiva che passa dalla progettazione fino alla realizzazione dell'opera edilizia. A tal fine la società avrebbe costituito una struttura organizzativa agile, basata sull'affidamento dei lavori a soggetti terzi, con conseguente interposizione di manodopera non gestita direttamente dalla [REDACTED] s.r.l. Ancora, l'impresa avrebbe puntato su investimenti in materia di *hardware* e *software* allo scopo di attrarre la clientela per il tramite, ad esempio, di strumenti che consentono la ricostruzione in 3D dei progetti immobiliari.

2.3. Sopralluoghi nei locali d'impresa

La Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia ha effettuato alcuni sopralluoghi per saggiare l'operatività dell'impresa oggetto della proposta preventiva.

In particolare, in data 14 settembre 2019 gli operanti di PG si sono recati presso la sede legale della [REDACTED] s.r.l., sita in via [REDACTED] ove, all'esterno dei locali, era presente l'insegna pubblicitaria dell'impresa. Gli operanti specificavano però che si trattava di un sopralluogo che aveva sortito esito negativo, poiché erano impossibilitati ad accedere ai locali dell'azienda non avendo rinvenuto alcun dipendente che aprisse loro (era un sabato mattina).

Successivamente, in data 16 settembre 2019 i medesimi operanti tornavano presso la sede di via [REDACTED], ove riscontravano la presenza di alcune persone (più specificatamente 3 persone peraltro non identificate, "*presumibilmente un dipendente ed i due amministratori*" come si legge in atti) e valutavano che quelli fossero solo "uffici di progettazione".

Nella medesima giornata, gli operanti svolgevano altresì accertamenti in via [REDACTED] e [REDACTED], ove risultava esservi una sede secondaria di [REDACTED] s.r.l., nello specifico una unità locale adibita a magazzino con annesso piazzale. Invero, dal verbale risulta che non era presente nessuno all'interno dello stabile (e nessun'altra informazione degna di rilievo).

Una ulteriore verifica veniva compiuta in data 26 febbraio 2020 "*per verificare lo stato dell'unità locale della ditta [REDACTED]*"¹⁹. Le verifiche effettuate in tale ultima sede evidenziavano l'inattività di siffatta struttura: cancello d'ingresso chiuso (con ragnatele che lasciavano intendere uno stato di abbandono da tempo), mancanza di personale presente nell'area visibile, assenza di mezzi per attività d'azienda, il piazzale con erba alta segno di mancato utilizzo e di attività²⁰.

Invero, secondo quanto riportato dalla difesa nella memoria datata 4 maggio 2020, i locali menzionati in via [REDACTED] sarebbero stati oggetto di un contratto di affitto da parte della [REDACTED] s.r.l., contratto che si sarebbe risolto in data 1° marzo 2020 per via della disdetta richiesta dalla stessa [REDACTED] s.r.l. in data 31 agosto 2019²¹.

La deduzione difensiva, va comunque evidenziato, non revoca in dubbio la circostanza che al momento dei sopralluoghi della PG i locali della [REDACTED] s.r.l., pur in regime contratto di affitto e a disdetta già comunicata, erano di fatto inutilizzati e peraltro non da poco tempo.

2.4. Attività cantieristiche analizzate tramite la banca dati *new SICO*

¹⁹ Cfr. Relazione accertamenti della Questura di Reggio Emilia del 26 febbraio 2019, allegato n. 4 alla proposta.

²⁰ Cfr. Allegato n. 4, cit.

²¹ V. contratto di locazione contenuto nell'All. n. 8 di cui alla memoria difensiva datata 4 maggio 2020.

La Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia ha poi analizzato i dati contenuti nel registro elettronico *new SICO* sulla base delle comunicazioni effettuate dalla [REDACTED] s.r.l. con riferimento al responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro nei cantieri segnalati all'AUSL. L'accertamento in parola ha permesso all'organo inquirente di approfondire, per via mediata, il *modus operandi* della [REDACTED] s.r.l. nella gestione dei subappalti e dell'esecuzione delle opere.

Come si vedrà *funditus* nel prosieguo, alla luce delle risultanze investigative concernenti i cantieri della [REDACTED] s.r.l., l'organo proponente è giunto alla conclusione che la società in questione abbia un numero insolitamente basso di dipendenti rispetto ai numerosi cantieri aperti.

Va precisato che le risultanze emerse dal controllo sui cantieri si riferiscono al periodo compreso tra il 2013 e il 2019, dal momento che l'obbligo di utilizzo della banca dati *new SICO* è previsto soltanto a partire dal 30 settembre 2013. Ancora, nella banca dati citata sono indicati soltanto i cantieri ove il committente dei lavori ha l'obbligo di effettuare la notifica preliminare dei lavori ai sensi dell'art. 99, All. XII, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 25 febbraio 2013, n. 217²².

Orbene, le attività investigative hanno riguardato ventiquattro cantieri in cui risulta coinvolta la [REDACTED] s.r.l. A giudizio dell'organo inquirente, nove cantieri²³ su ventiquattro hanno presentato elementi "*d'interesse*". Trattasi, in particolare, di cantieri segnalati con l'indicazione delle ditte che hanno effettuato lavori per conto della [REDACTED] s.r.l. in affidamento e/o subappalto²⁴.

La proposta passa quindi all'elencazione dei cantieri citati. Nondimeno, mette conto evidenziare che, per quanto segnalati come cantieri "*d'interesse*", solo tre di essi risultano corredati da informazioni inerenti soggetti "attenzionati" dalla Autorità giudiziaria. Trattasi, nello specifico, di:

²² Ancora, nella proposta si precisa, in maniera alquanto approssimativa, che "*I tecnici dell'AUSL hanno riferito verbalmente che nei casi in cui il committente risulti un privato e non una società viene fatta la comunicazione iniziale nella quale si inserisce solo la ditta affidataria dei lavori, senza obbligo di effettuare aggiornamenti e/o integrazioni, qualora nel cantiere subentrino altre ditte affidatarie dei lavori o in sub appalto. Pertanto, nella dichiarazione iniziale risulta inserita solo la [REDACTED] come affidataria dei lavori e il numero presunto di altre ditte che lavoreranno nel cantiere, successivamente il nome di queste ditte non risulta inserito: per via di tale "anomalia" (ossia la comunicazione del privato per l'affidamento dei lavori all'[REDACTED] ed il mancato seguito da parte dello stesso) il dato acquisito attraverso il sistema new SICO non è completo*".

²³ Nello specifico:


- Cantiere via [REDACTED]

²⁴ Con riferimento ai restanti quindici cantieri, l'organo investigativo ha provveduto a controllare il solo committente dei lavori e, ove presente, il responsabile degli stessi, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Trattasi, infatti, di cantieri il cui committente non è una società (v. nota n. 11) e dunque, nella banca dati *new SICO*, vi è soltanto l'indicazione della ditta affidataria, vale a dire la [REDACTED] s.r.l., senza ulteriori aggiornamenti.

1. Cantiere

[REDACTED]

[REDACTED]




Handwritten signature or mark in blue ink.



2. Cantiere




Tra le ditte operanti, in particolare:




²⁵ Cfr. Proposta, da p. 10 e p. 22.

3. Cantiere




(Handwritten blue mark)

26
27
28
29
30
31






Orbene, all'esito della rassegna dei cantieri "d'interesse", le ditte da ritenersi contigue alla criminalità organizzata con cui la [redacted] s.r.l. avrebbe stretto rapporti sono:



Con riferimento a tale ultima ditta, secondo gli inquirenti rivestirebbe particolare significato il deferimento, compiuto dai Carabinieri di Trento, dell'amministratore [redacted] sorpreso nel periodo dal 26 dicembre 2004 al 2 gennaio 2005 in compagnia di membri apicali della criminalità organizzata quali



Da ultimo, sempre alla luce delle risultanze investigative sui cantieri, l'organo proponente sottolinea l'iperattività da parte della [redacted] s.r.l. anche negli anni 2010-2018. Trattasi notoriamente di periodo in cui il mercato immobiliare era pressoché stagnante in seguito alla c.d. bolla immobiliare dovuta ai muti *subprime*. Detta contrazione economica del settore edilizio invero non pare avere però colpito la società proposta, come evidenzia il seguente grafico che si riporta dalla proposta:




2.5. Dati acquisiti tramite accertamenti ai sensi dell'art. 1, d.l. 6 settembre 1982, n. 629


La proposta riporta l'esito degli accertamenti compiuti presso le pubbliche amministrazioni dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, d.l. 6 settembre 1982, n. 629, sempre al fine di verificare il pericolo di infiltrazione criminale nella [redacted] s.r.l. L'attività ispettiva, a giudizio dell'organo proponente, darebbe conferma dei rapporti intrattenuti con fornitori riconducibili alla consorteeria *'ndranghetistica*. Nello specifico, la [redacted] s.r.l. entrava in contatto con imprese (che di seguito si procede ad elencare sulla falsariga della proposta) i cui ruoli apicali sarebbero ricoperti da soggetti pluripregiudicati o comunque stabilmente inseriti, anche per via di legami di parentela, nell'ambiente *'ndranghetistico*. Trattasi, in particolare, di:


[redacted]

³² Nato a [redacted]




-
- 33 Nato a
 - 34 Nato a
 - 35 Nato a
 - 36 Nato a
 - 37 Nato a
 - 38 Nato a
 - 39 Nato a
 - 40 Nato a






(Handwritten blue scribble)

⁴¹ Nato a [redacted]
⁴² Nato a [redacted]
⁴³ Nato a [redacted]



44 Nata
45 Nato
46 Nato
47 Nato
48 Nato
49 Nato
50 Nato
51 Nato
52 Nato
53 Nato
54 Nati a





[Redacted]

[Redacted]


W


55
56
57
58
59
60

[Redacted]




61
62
63
64
65
66
67





2

⁶⁸ Nato a
⁶⁹ Nato a
⁷⁰ Nata a
⁷¹ Nato a



2.5. Procedimento di rinnovo dell'iscrizione alla c.d. *White List* presso la Prefettura di Reggio Emilia

Quanto alla vicenda che ha condotto al diniego del rinnovo dell'iscrizione all'interno della *White list* istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia (vera e propria scaturigine della presente proposta), essa deve essere ricostruita nei seguenti termini.

Il 23 settembre 2013 [REDACTED] s.r.l., in persona dell'amministratore unico *pro tempore* [REDACTED], presentava domanda di iscrizione nell'elenco "*dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione*" istituito presso gli Uffici territoriali del governo delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – interessate dal sisma del maggio 2012 – come previsto dal d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122)⁷².

La pratica si concludeva positivamente con l'iscrizione della società proposta nel rispettivo elenco a far data dal 18 dicembre 2014 e fino al 17 dicembre 2015⁷³.

Successivamente, il legislatore con l'art. 1, comma 52, legge 6 novembre 2012, n. 190, ha esteso e generalizzato lo strumento dell'iscrizione nella c.d. *White list* a tutte le imprese edili operanti nel settore pubblico e, pertanto, il 4 novembre 2015 – in prossimità della scadenza della prima iscrizione – [REDACTED] presentava la richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella *White list* istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia per l'anno 2015/2016⁷⁴.

Peraltro, a seguito della modifiche nella compagine dell'organo amministrativo della società, il 27 settembre 2017 [REDACTED] s.r.l. provvedeva ad integrare la propria domanda, comunicando le opportune variazioni alla Prefettura⁷⁵.

Invero, con provvedimento n. [REDACTED], la Prefettura di Reggio Emilia disponeva una verifica presso la sede legale di [REDACTED] s.r.l. atteso che, in seguito

⁷² Cfr. Allegato n. 2 alla memoria difensiva pervenuta il 4 maggio 2020.

⁷³ Cfr. Allegato n. 3 alla memoria difensiva pervenuta il 4 maggio 2020.

⁷⁴ Cfr. Allegati n. 4 della memoria difensiva pervenuta il 4 maggio 2020, nonché n. 2 alla memoria difensiva pervenuta il 12 giugno 2020.

⁷⁵ Cfr. Allegato n. 5 alla memoria difensiva pervenuta il 4 maggio 2020.

della riunione del Gruppo interforze del precedente 7 novembre, era sorta l'esigenza di una più approfondita conoscenza degli elementi afferenti alla società e, in particolare, ai rapporti che la medesima intratteneva con altre realtà del mondo imprenditoriale⁷⁶.

A seguito degli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza⁷⁷, l'Ufficio territoriale del governo con propria nota del 3 marzo 2020, notificata alla proposta società il 2 aprile 2020, segnalava l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nella *White list* istituita presso la medesima Prefettura ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/1990 assegnando a [REDACTED] s.r.l. termine di giorni 10 per l'eventuale produzione di scritti difensivi; in tale circostanza la medesima società non presentava memorie né richiedeva di essere sentita.

Pertanto, il 15 maggio 2020 – nelle more della celebrazione dell'udienza di prevenzione – era notificato a [REDACTED] il provvedimento datato 2 maggio 2020 (Prot. n. 2339/2015/AM/Area I *White list*) con cui la Prefettura di Reggio Emilia negava il rinnovo dell'iscrizione della [REDACTED] s.r.l. nel suddetto elenco e ne disponeva la contestuale cancellazione⁷⁸, rilevando come “secondo il principio del “più probabile che non” [...] l'impresa in argomento, connotata da un esclusivo legame familistico, sia da un lato esposta al rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, e dell'altro possa inquinare l'attività imprenditoriale edile in provincia attraverso un'intermediazione finanziaria che si avvale di prestazioni professionali che in maniera non occasionale hanno presentato forti controindicazioni ai fini antimafia”.

In definitiva, secondo la ricostruzione operata dal provvedimento amministrativo, la richiesta sarebbe stata carente delle condizioni legittimanti di cui all'art. 2, comma 2 d.p.c.m. 18 aprile 2013, giacché base “delle risultanze istruttorie acquisite sono emersi elementi per ritenere sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della predetta società, di cui all'art. 84 e ss. del d.lgs. 159/2011, con la conseguente inidoneità della stessa ad ottenere la iscrizione nella *White List* di questa Prefettura”⁷⁹. In seguito a ciò, il 20 maggio 2020 l'ANAC comunicava ad [REDACTED] l'avvenuta segnalazione del Provvedimento di diniego (del rinnovo) dell'iscrizione e il conseguente inserimento della relativa annotazione nel Casellario⁸⁰.

In ragione di ciò, l'11 giugno 2020 [REDACTED] ricorreva avanti al TAR Emilia Romagna - sede di Parma impugnando il suddetto provvedimento⁸¹.

⁷⁶ Cfr. Allegato n. 6 alla memoria difensiva pervenuta il 4 maggio 2020.

⁷⁷ Cfr. Allegato n. 9 alla proposta di prevenzione.

⁷⁸ Cfr. Allegato n. 5 alla memoria difensiva pervenuta il 12 giugno 2020.

⁷⁹ Cfr. Allegato n. 5, cit., p. 46.

⁸⁰ Cfr. Allegato n. 6 alla memoria difensiva pervenuta il 12 giugno 2020.

⁸¹ Cfr. Allegato n. 8 alla memoria difensiva pervenuta il 12 giugno 2020.

2.6. La richiesta di prevenzione alla luce del quadro indiziario sopraindicato

Compiuta questa doverosa ricostruzione, secondo la prospettiva della Questura di Reggio Emilia e della Procura della Repubblica di Bologna - Direzione Distrettuale Antimafia, sussiste un concreto pericolo che lasciando operare [REDACTED] s.r.l. in piena libertà, nelle mani dell'attuale compagine sociale, la stessa possa fungere da strumento per l'esercizio di attività illegali (c.d. impresa illegale).

Invero detto pericolo è duplice e viene desunto, da un lato, dal contesto familiare di provenienza dei [REDACTED], odierni amministratori e soci della società proposta, i quali hanno avuto legami con *Cosa nostra*, dall'altro lato, invece, dai "contatti" che [REDACTED] s.r.l. ha intessuto, nella realizzazione dei suoi cantieri immobiliari, con altre imprese e società riconducibili a persone affiliate ai clan della 'ndrangheta impiantatisi nel territorio emiliano.

Quanto al primo profilo, è stato posto in evidenza dai proponenti come numerosi membri della famiglia [REDACTED] abbiano oggi, o hanno avuto in passato, numerosi procedimenti penali e di profilassi criminale (soprattutto patrimoniale, ma anche personale) per vicende che si ricollegavano sempre al loro legame con *Cosa nostra*.

Sul punto, la proposta – ma già il provvedimento amministrativo di diniego – ricostruisce la [REDACTED] s.r.l. quale "scatola vuota" manovrata da soggetti contigui alla consorteria o di discendenza mafiosa al fine di veicolare somme di denaro "sporco" nel circuito della legalità. Gli indizi dai quali andrebbe ricavata simile affermazione sarebbero: l'inconsistenza occupazionale di cui la società è foriera, la mancanza di mezzi strumentali all'esercizio delle attività d'impresa ed il ricorso costante e sistematico a realtà economiche esterne e terze per l'esecuzione delle opere e dei manufatti.

Quanto al secondo profilo, invece, l'incrocio dei dati attraverso l'utilizzo delle banche dati da parte delle autorità di pubblica sicurezza porta a ritenere provata la sussistenza di passati legami tra la [REDACTED] s.r.l. e le imprese riconducibili a soggetti quali [REDACTED], condannati in procedimenti che sono originati dal processo *Aemilia* e che vedono questi ultimi in qualità di sodali dei clan 'ndranghetistici.

Il primo, [REDACTED], riporta numerosi precedenti penali (anche se non specifici), è cugino di [REDACTED], condannato nel processo *Aemilia* e oggi collaboratore di giustizia, e fratello di [REDACTED] coinvolto in attività di false fatturazioni, segnalato a partire dal 2005 dai Carabinieri di Trento per insolvenza fraudolenta in concorso con accertati affiliati alla 'ndrangheta.

Il secondo, [REDACTED], titolare dell'omonima impresa individuale, è stato condannato alla pena di [REDACTED] anno e mesi di reclusione per il delitto di intestazione fittizia di capitali, per essersi intestato quote di società riconducibili a [REDACTED], evidenziando così uno stretto collegamento con il vertice della cosca cutrese; è inoltre cognato dello

stesso [REDACTED] Deve altresì precisarsi che dal luglio 2019, allorché l'Impresa individuale [REDACTED] ha cessato l'attività, [REDACTED] s.r.l. avrebbe proceduto ad intrattenere i rapporti prima tenuti con questa con l'impresa individuale [REDACTED]

In definitiva, la [REDACTED] s.r.l. è un'impresa *in bonis* che, attraverso lo svolgimento della propria attività di impresa, rischia di agevolare gli interessi mafiosi, essa presenta cioè una obiettiva commistione di interessi tra le attività delittuose dell'agevolato e l'attività dell'impresa agevolante.

Pertanto, al fine di arginare le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche e, al contempo, di salvaguardare la continuità produttiva della stessa proposta, si richiede – secondo le prospettazioni da ultimo avanzate nel corso dell'udienza dal Pubblico Ministero, anche alla luce delle deduzioni pervenute dalla Questura e dalla Prefettura – l'applicazione della sola misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 34 cod. antimafia, avendo appunto il Pubblico Ministero proponente modificato la propria originaria domanda alternativa (già formulata in maniera condivisa con la Questura di Reggio Emilia).

2.7. L'istanza difensiva e l'autonoma richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 34-bis cod. antimafia

Pur contestando nel merito tanto i punti di partenza quanto gli approdi cui perviene la proposta di prevenzione – ed in particolare sottolineando come la stessa sarebbe fondata anzitutto e primariamente sulla sola circostanza per cui gli amministratori di [REDACTED] s.r.l. avrebbero la “sfortuna” di appartenere al *clan* [REDACTED] – la difesa di [REDACTED] s.r.l. ha evidenziato, ribadendolo anche nel corso dell'udienza camerale, la propria disponibilità ad “*aderire a quel modello prospettico-cooperativo incarnato dall'art. 34bis*”⁸².

In particolare, quanto al procedimento n. [REDACTED] RMSP, la difesa si è detta ben disposta ad aderire ad un programma che consenta un più solido cammino per il recupero della legalità e, quindi, guarda con favore l'applicazione del meno gravoso istituto del controllo giudiziario.

Non si è trattato invero di una disponibilità astratta, ma la stessa faceva pervenire – in uno alla propria memoria – un documento contenente il “*Piano d'azione per l'introduzione di misure di prevenzione contro le infiltrazioni mafiose nell'organizzazione aziendale della [REDACTED] s.r.l.*” datato 28 aprile 2020 elaborato da un gruppo di lavoro composto da ricercatori della [REDACTED] s.r.l. (*spin off* dell'Università Cattolica di Milano) e del [REDACTED] (Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università di Palermo)⁸³.

Nel merito, però, vengono sconfessati gli assunti accusatori.

⁸² Cfr. Memoria difensiva del 4 maggio 2020, p. 2.

⁸³ Cfr. Allegato n. 1 alla memoria difensiva del 4 maggio 2020.

Quanto agli accertamenti svolti in via [REDACTED] si osserva come lo stabile non fosse di proprietà della [REDACTED] s.r.l., bensì locato alla stessa (con contratto scaduto il 1° marzo 2020) e come peraltro il sito veniva utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio dei pochi beni strumentali di proprietà della società proposta⁸⁴.

Quanto poi al numero “esiguo” di dipendenti di cui si servirebbe [REDACTED] s.r.l. – dato dal quale emergerebbe un fattore lucrogenetico illecito, posto che l’esiguo numero della manodopera andrebbe rapportato ai numerosi cantieri aperti – la difesa ha osservato che *“quello che viene presentato come un elemento rilevante ai fini della richiesta di misura di prevenzione in realtà risulta essere perfettamente coerente con la fisionomia dell’impresa in esame [...] [REDACTED] si caratterizza per essere una società di professionisti ciascuno dei quali mette a disposizione, nell’ottica di realizzare l’oggetto sociale, le proprie competenze tecniche. Ciò spiega l’esiguo numero di dipendenti ed il ricorso a contratti di sub appalto e l’affidamento d’opera per l’esecuzione dei lavori”*⁸⁵.

In definitiva, la società proposta si occuperebbe della progettazione degli immobili e, solo successivamente all’accettazione del progetto, reperirebbe di volta in volta la manodopera necessaria per l’esecuzione degli stessi.

Dalla configurazione della società in questi termini si comprenderebbe altresì il perché la stessa non si sia dotata di strumenti da impiegare nei cantieri edili (baracche, gru, ponteggi...), ma disponga solo di due automobili, peraltro in *leasing*, giacché gli stessi – proprio come la manodopera – vengono noleggiati alla bisogna, allorché è necessario procedere alla realizzazione dei cantieri, evidenziandosi altresì come *“i costi dei noleggi delle attrezzature non sono più onerosi rispetto a quelli di ammortamento e manutenzione”*.

Ancora, la struttura “leggera” della società proposta giustificerebbe l’elevato fatturato a fronte degli esegui utili corrisposti agli amministratori, giacché a seguito della realizzazione di un immobile di lusso è necessario procedere a saldare sia le maestranze impiegate, sia i materiali acquisiti per le costruzioni e per procedere ai lavori. In definitiva, quindi, la differenza rilevante che intercorre tra il fatturato (lordo) di [REDACTED] s.r.l. e gli utili non andrebbe intesa quale indice di un’attività illecita, ma come l’ennesimo elemento che contraddistingue ontologicamente una società così strutturata.

Quanto, poi, al parallelo procedimento n. [REDACTED] RMSP – originato dall’istanza presentata autonomamente da [REDACTED] s.r.l. – è quest’ultima ad invocare l’applicazione dell’art. 34-bis, comma 6 cod. antimafia, posto che [REDACTED] s.r.l. avrebbe operato sempre in buona fede, ma si troverebbe in difficoltà esclusivamente per vicissitudini legate ai propri fornitori. In particolare, per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettiva dell’istituto, la difesa pone in rilievo come la norma andrebbe interpretata estensivamente non limitandola alle sole imprese destinatarie di interdittiva

⁸⁴ Cfr. Memoria difensiva del 4 maggio 2020, p. 19.

⁸⁵ Cfr. Memoria difensiva del 4 maggio 2020, p. 20.

antimafia, ma altresì estendendo la possibilità di richiederne l'applicazione anche a quelle società che ricevono un provvedimento di diniego di iscrizione nelle *White list*, posto che i due provvedimenti hanno presupposti e conseguenze medesime, soprattutto sul piano degli effetti.

3. La scelta della misura di prevenzione patrimoniale alla luce delle richieste delle parti

Alla luce delle richieste avanzate congiuntamente dalla Questura di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica di Bologna – D.D.A., nonché di quella proveniente dalla difesa dell'impresa proposta, il Tribunale è chiamato a decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria, ovvero del controllo giudiziario.

Sul punto va precisato che in seguito alla riforma operata con la legge 17 ottobre 2017, n. 161 il legislatore, introducendo il principio di progressività dell'intervento preventivo patrimoniale, ha distinto tra misure ablatorie *tout court* e misure volte alla c.d. "vigilanza prescrittiva", ossia ad un recupero previa "bonifica" delle imprese proposte. In particolare, mentre tra le prime misure vanno annoverate il sequestro *ex art. 20* cod. ant. e la successiva confisca *ex art. 24* cod. ant., tra le seconde devono essere ascritte l'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario.

Questi due strumenti si connotano per l'assenza di uno spossessamento dei beni aziendali e per l'introduzione di un sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio delle attività economiche dell'impresa, finalizzato, da un lato, a garantire la continuità produttiva del comparto aziendale, dall'altro lato, a fronteggiare i pericoli di inquinamento criminale, guidando l'impresa attraverso un percorso che culmini con il suo risanamento ed il "ritorno alla legalità".

Tale lettura sistematica è oramai pacifica nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo la quale *"la qualificazione preliminare della tipologia di relazione esistente tra persona e beni organizzati in azienda influenza - sempre - la scelta della tipologia di misura in funzione, essenzialmente, dei diversi scopi assegnati dal legislatore alle medesime. È evidente, infatti che, mentre l'amministrazione ed il controllo mirano - essenzialmente ad un ripristino funzionale dell'attività di impresa - una volta ridotta l'ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità esterni il sequestro deriva da una constatazione di pericolosità del soggetto che gestisce l'attività economica e mira alla recisione del nesso tra persona pericolosa e beni"*⁸⁶.

Così inquadrato il ventaglio di strumenti di cui dispone il Tribunale della prevenzione, va altresì precisato che le misure c.d. "conservative" possono trovare applicazione solo laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure ablatorie (esse sono cioè sussidiarie a quest'ultime), come *ex tabulas* previsto dall'art. 34, comma 1° cod. ant. ove si precisa che *"quando, a seguito degli accertamenti [...]*

⁸⁶ Cass., Sez. I, 7 maggio 2019, n. 29487, in C.e.d. n. 276303.

non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività economiche".

Nel caso di specie non si ravvisano le condizioni per l'applicazione delle misure della confisca o del sequestro di prevenzione. Al contempo, alla luce delle considerazioni che si esporranno meglio nel prosieguo, il Tribunale ritiene che sussistano comunque i presupposti per l'applicazione di una diversa misura di prevenzione, in ispecie quella "recuperatoria" del controllo giudiziario.

Invero, alla luce della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero all'udienza del 29 giugno 2020 circa la necessità di applicare la fattispecie più incisiva di cui all'art. 34 cod. ant. (modificando la domanda subordinata di cui alla proposta originaria), s'impongono le seguenti considerazioni.

3.1. Le misure di prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria ex art. 34 cod. ant. e del controllo giudiziario ex art. 34-bis cod. ant.

Le misure di tipo "conservativo", visto il richiamo operato dall'art. 34-bis cod. ant. al comma 1 dell'art. 34 cod. antimafia, condividono anzitutto un medesimo presupposto operativo: vale a dire la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio dell'attività economica sia "*direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento previste dal 416-bis c.p. o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale [...]*".

Orbene, pur ribadendo che entrambe le misure non comportano lo spossessamento del compendio aziendale, tra le stesse vi è una chiara progressione di incisività. La differenza tra le misure *de quibus*, in particolare, riposa sul carattere dell'elemento "*occasionale*" dell'agevolazione e/o infiltrazione mafiosa che connota il modello del controllo rispetto a quello dell'amministrazione. Invero, come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: "*con la medesima L. 161, mediante l'art. 11 che ha inserito nel codice antimafia l'art. 34 bis, è stato compiutamente ridisegnato l'istituto che qui interessa, quello cioè del controllo giudiziario delle aziende, misura non più soltanto servente e funzionale a quella della amministrazione giudiziaria, ma da questa indipendente perché fondata, ab origine, sul rilievo che la possibile agevolazione di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per gravi reati - comune con la piattaforma operativa della misura ex art. 34 - sia soltanto occasionale*"⁸⁷.

⁸⁷ V. Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 46898, Ricchiuto, punto n. 2.3 motivi in diritto.

Si dovrà dunque soffermarsi sul criterio della occasionalità, unico vero e proprio discrimine che deve guidare la valutazione del Tribunale in ordine alla scelta della misura ritenuta idonea per fronteggiare ed arginare il pericolo di agevolazione criminale.

In altri termini, le due misure si differenziano a seconda del *quantum* di agevolazione, la quale può descriversi in termini di occasionalità ovvero di stabilità. Difatti, in caso di agevolazione stabile l'intervento patrimoniale si concreta in una estromissione gestoria, giacché i poteri di amministrazione vengono traslati in capo al giudice delegato e all'amministratore giudiziario *ad hoc* nominato. Nel differente caso di agevolazione occasionale, invece, si ha *"un approccio meno deflagrante poiché implica essenzialmente poteri di controllo in capo al giudice delegato e all'amministratore eventualmente nominato dal tribunale. Essa, cioè, è coadiuvante di un nuovo corso della gestione della azienda, finalizzato ad un suo recupero alla libera concorrenza, una volta affrancata dalle infiltrazioni mafiose che ne avevano condizionato l'attività"*⁸⁸.

Orbene, l'esame della proposta preventiva nonché delle memorie difensive pervenute ha permesso di accertare le seguenti circostanze fattuali.

I sopralluoghi effettuati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia presso l'unità locale della [REDACTED] s.r.l., sita in via [REDACTED] nonché presso la sede legale della società, in via [REDACTED], non hanno fornito alcun elemento concreto e specifico a sostegno di (accertate) irregolarità da cui poter desumere il pericolo di infiltrazione mafiosa in seno alla società.

Parimenti, corretta appare la circostanza, evidenziata dalla difesa, per cui il riferimento al fatturato realizzato dalla [REDACTED] s.r.l. che costituirebbe, a detta dell'organo proponente, un indice sulla presenza di attività illecite, non può essere considerato, di per sé solo, ma deve essere rapportato agli utili netti ricavati dall'azienda.

Ancora, non è implausibile né altrimenti smentita, allo stato, la versione fornita dalla difesa in ragione della quale, stante la peculiare tipologia di attività d'impresa condotta (la quale si limiterebbe esclusivamente a realizzare immobili di lusso sulla base anche di commesse *ad hoc*) la [REDACTED] s.r.l. non disporrebbe di un numero consistente ed adeguato di dipendenti a fronte dei pur numerosi cantieri aperti negli ultimi anni.

Ciò posto, risulta altresì accertato che la [REDACTED] s.r.l. abbia tenuto relazioni con aziende riconducibili a soggetti pregiudicati, alcuni dei quali anche per fatti di "mafia" in quanto membri o fiancheggiatori del clan [REDACTED] di Cutro (KR). La circostanza è ben evidenziata dall'elenco dei cantieri indicati nella proposta, ove in effetti la presenza di soggetti intranei alla consorteria *'ndranghetistica* pare non revocabile in dubbio.

⁸⁸ V. Cass., Sez. Un., n. 46898/2019, cit.

Inoltre, permangono delle opacità circa le provviste di cui dispongono i soci e gli amministratori della società proposta. A titolo esemplificativo viene in evidenza la donazione di crediti per il valore di 900.000,00 euro effettuata in data 23 maggio 2013 da parte di [REDACTED] alla figlia [REDACTED]. Tali movimentazioni, in uno con i rapporti lavorativi intercorsi con aziende riconducibili a soggetti appartenenti al contesto 'ndranghetistico depongono nel senso della sussistenza di una condotta agevolativa da parte di [REDACTED] s.r.l. nei confronti degli stessi clan.

Tale agevolazione, seppure ascrivibile (al più) a comportamenti di mera negligenza da parte della dirigenza della società proposta – almeno secondo quanto affermato dalla difesa - nondimeno si configura comunque in termini di occasionalità e, pertanto, consente l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 34-*bis* cod. ant.

Invero, senza sostituirsi alla valutazione spettante all'adito T.A.R. circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione alla c.d. *White list*, l'adozione del controllo giudiziario deve comunque tenere conto delle finalità di questo nuovo strumento, come bene evidenziate dalla Commissione Fiandaca, ovvero quelle di *"promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando al contempo la continuità produttiva e gestionale delle imprese"*.

In altre parole, il Tribunale perviene all'applicazione dell'istituto in discorso tenuto conto che proprio in luce del carattere di occasionalità dell'agevolazione è possibile formulare un giudizio sulla concreta possibilità di salvaguardare l'attività di impresa della [REDACTED] s.r.l. in seguito a un percorso che, sotto la guida dell'amministratore giudiziario, deve portare all'adozione di un c.d. modello di legalità.

Si mette peraltro in evidenza che la stessa [REDACTED] s.r.l. ha già attivato detto *iter* di risanamento tramite il coinvolgimento di enti deputati all'elaborazione di un programma di controllo e monitoraggio dell'attività aziendale. Preme ribadire, infatti, che è la stessa impresa proposta che ha richiesto, ai sensi del comma 6 dell'art. 34-*bis* cod. ant., di essere sottoposta al controllo giudiziario volontario.

Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che nel caso di specie l'applicazione della misura *ex art.* 34-*bis* cod. ant., alla luce del principio di progressività delle misure di prevenzione patrimoniali, non viola il principio della domanda, dal momento che il Tribunale perviene all'emissione di un provvedimento meno afflittivo di quello richiesto dal Pubblico Ministero all'udienza del 29 giugno 2020 nei confronti dell'impresa proposta.

3.2. Il controllo c.d. volontario di cui all'art. 34-*bis*, comma 6 cod. ant.

Il controllo appena menzionato costituisce non già una fattispecie autonoma di misura preventiva patrimoniale ma una fattispecie speciale rispetto a quella individuata dall'art. 34-*bis*, comma 1, cod. ant. Da ciò consegue, pertanto, che è rimessa al Tribunale della prevenzione la valutazione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura (ossia se esista l'agevolazione e se questa sia occasionale) non essendosi in presenza di alcun automatismo.

Secondo quanto previsto dal Codice antimafia l'istituto di vigilanza volontaria presuppone che il richiedente sia stato in precedenza attinto da una informazione interdittiva antimafia e che la stessa sia stata impugnata avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Invero, la presenza di tali due requisiti non configura in capo al richiedente un diritto potestativo all'applicazione dell'istituto poiché, in caso contrario, si incorrerebbe in una teratogenesi dei fini tramite la strumentalizzazione del controllo volontario per neutralizzare l'interdittiva prefettizia. Altrimenti operando, inoltre, si rischierebbe altresì di introdurre in maniera surrettizia un nuovo mezzo di gravame attraverso il quale sindacare la legittimità dell'informazione interdittiva antimafia.

Invece, il Tribunale è sempre chiamato a effettuare una valutazione sugli elementi posti alla base della richiesta, certamente anche alla luce delle osservazioni contenute nel provvedimento prefettizio. Sul punto, del resto, vi è uniforme giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“l'ammissione al controllo giudiziario per un'impresa raggiunta da un'interdittiva prefettizia, non può accettare alcun automatismo [...], altrimenti lo scrutinio sarebbe meramente formale e l'accesso al controllo giudiziario si tradurrebbe in un diritto potestativo dell'impresa”*⁸⁹.

Nel caso di specie la difesa ha avanzato richiesta di applicazione del controllo giudiziario sulla base del comma 6 dell'art. 34-*bis* cod. ant., poiché destinataria del provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione alla c.d. *White list* presso la Prefettura di Reggio Emilia.

Orbene, tenuto conto della richiesta difensiva, deve applicarsi l'istituto del controllo giudiziario ai sensi del comma 6 e non già del comma 1 dell'art. 34-*bis* cod. ant.

La circostanza consente a questo Tribunale di prendere posizione circa il contrasto giurisprudenziale creatosi fra alcuni Tribunali di merito sui presupposti che consentono di avanzare la richiesta ai sensi dell'art. 34-*bis*, comma 6, cod. ant.

Va chiarito, infatti, che in assenza dell'interdittiva antimafia disposta nei confronti dell'impresa (e del relativo giudizio impugnatorio avanti il giudice amministrativo), andrebbe pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'istanza *de qua*. Nondimeno, è necessario interrogarsi in merito all'equiparazione tra

⁸⁹ Così Cass. sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526, Rv. 273645.

interdittiva antimafia e diniego del rinnovo dell'iscrizione nei registri c.d. *White List* istituiti presso la Prefettura ai sensi della legge n. 190/2012.

Orbene, all'indirizzo giurisprudenziale più restrittivo, a tenore del quale le due situazioni non sarebbero equiparabili giacché l'istituto di cui all'art. 34-*bis*, comma 6, cod. ant. sarebbe fattispecie eccezionale rispetto a quello di cui all'art. 34-*bis*, comma 1, cod. ant., e pertanto sarebbe preclusa qualsiasi interpretazione analogica, deve preferirsi il contrapposto orientamento⁹⁰ che valorizza l'identità dei presupposti applicativi e degli effetti dell'interdittiva prefettizia e del diniego di rinnovo alla *White List*.

Entrambi i provvedimenti, infatti, pur estrinsecandosi con modalità distinte, si fondano sulla sussistenza di un pericolo di infiltrazione e/o attività agevolativa dell'impresa nei confronti della criminalità organizzata. In altre parole, l'informazione interdittiva antimafia accerta positivamente – seppure alla luce di un giudizio probabilistico⁹¹ – la presenza del pericolo menzionato; il provvedimento prefettizio, invece, formula un giudizio in termini negativi sulla insussistenza del pericolo di infiltrazione.

La lettura che equipara nella sostanza i due provvedimenti è suffragata anche dal dato normativo, come attesta l'art. 1, comma 52-*bis*, legge n. 190/2012, ai sensi del quale “*l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 (elenco di fornitori, prestatori di servizi, esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta*”.

Da ultimo, va sottolineata anche la posizione del Consiglio di Stato che recentemente si è espresso sul punto in questi termini: “*le disposizioni relative all'iscrizione nella cd. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni) [...]; l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della cd. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia*”⁹².

4. Conclusioni

⁹⁰ L'indirizzo più estensivo è propugnato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 11 luglio 2018.

⁹¹ Si tratta di una “prognosi di permeabilità mafiosa, in base ad una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale) non dissimile, in fondo, da quella che il giudice penale compie per valutare gli elementi posti a fondamento delle misure di sicurezza personali, lungi da qualsiasi inammissibile automatismo presuntivo”. V Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; sul punto, v. anche Cass., Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 111.

⁹² Cons. St., sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337; id. 21 settembre 2018, n. 2241; id., Sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492.

Così ricostruito l'istituto del controllo giudiziario e, soprattutto, gli obiettivi a cui lo stesso mira – non essendovi elementi per escludere il carattere della occasionalità della agevolazione, requisito necessario per poter disporre la misura in discorso, la quale, peraltro, consentirà la piena ripresa dell'attività di impresa, di fatto compromessa dai recenti provvedimenti assunti dagli organismi amministrativi di cui si è ampiamente detto sopra – deve pertanto essere disposto il controllo giudiziario della società [REDACTED] s.r.l. - si ribadisce misura richiesta dalla stessa difesa - per un periodo che si valuta di anni uno.

Le spese del controllo giudiziario, compreso il compenso all'amministratore giudiziario, saranno a carico della società richiedente.

P.Q.M.

Visto l'art. 34-*bis*, comma 1 lett b) del decreto legislativo n. 159 del 2011,

Dispone il controllo giudiziario di [REDACTED] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA n. [REDACTED], con sede legale in Reggio Emilia (RE), [REDACTED] per un periodo di un anno.

Visti gli artt. 34-*bis* e 35 d.lgs. n. 159/2011,

Nomina quale Giudice delegato alla procedura il dott. [REDACTED] e quale Amministratore giudiziario [REDACTED] con studio in Bologna, [REDACTED] la quale all'atto dell'accettazione dell'incarico dichiarerà di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35 comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2011 e di non trovarsi neppure in situazioni di potenziale conflitto di interessi con la società controllata.

Dispone che il nominato Amministratore giudiziario nel corso dell'incarico provveda a:

- a) assicurare la propria costante presenza nella società, con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società almeno due volte al mese e comunque secondo necessità;
- b) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società, con il personale direttivo e monitorare le modifiche ed anche gli avvicendamenti adottati dall'organo riferendo in merito al Tribunale;
- c) partecipare a tutte le assemblee riferendone gli esiti ove ritenuti di interesse;
- d) prendere visione della documentazione contabile, predisporre un elenco dei fornitori e clienti nonché dei debitori e creditori della società e segnalare eventuali criticità e/o anomalie;
- e) controllare gli atti di disposizione o di acquisto o di pagamento già effettuati, gli atti di pagamento ricevuti nonché quelli che verranno effettuati nel periodo di vigenza della misura;
- f) sollecitare la società ad adottare iniziative atte a contrastare potenziali infiltrazioni.

Visto l'art. 34-bis, comma 3 d.lgs. n. 159/2011, prescrive altresì alla società prevenuta di:

- a) non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario e di comunicare allo stesso amministratore nonché al Questore ed al Nucleo di Polizia Tributaria gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, i rapporti finanziari o commerciali con soggetti esteri, i rapporti finanziari o commerciali con società partecipanti e/o partecipate, i contratti di sponsorizzazione, le spese di pubblicità, di rappresentanza e di sviluppo software, di valore non inferiore a euro 10.000,00, nonché, per i soli acquisti e cessioni di beni, le operazioni di importo superiore ad euro 30.000,00.
- c) informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) adottare e efficacemente attuare misure organizzative;
- e) assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi, ed, in particolare, quelle che verranno sollecitate alla stessa dall'amministratore giudiziario.

Visto l'art. 34-bis, comma 4 d.lgs. n. 159/2011,

Autorizza Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile.

Avvisa [REDACTED] s.r.l. che nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni, ovvero ricorrano i presupposti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale potrà disporre la misura più gravosa della amministrazione giudiziaria della stessa.

Autorizza l'amministratore giudiziario ad interloquire e chiedere riscontri a: Prefetti; Uffici di Polizia Giudiziaria; Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) presso la Banca d'Italia per l'assolvimento del ruolo di autorità centrale di antiriciclaggio; Registro delle Imprese presso le Camere di commercio provinciali; Istituti di credito che risulteranno avere rapporti con la società [REDACTED] s.r.l. e con la

compagine societaria e/o garanti direttamente e/o indirettamente riconducibili a detta società; Soggetti clienti, fornitori, creditori e debitori di [REDACTED] s.r.l.

Dispone che l'amministratore giudiziario:

- entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata contenente uno stato patrimoniale aggiornato della società;
- riferisca bimestralmente al giudice delegato e al pubblico ministero gli esiti dell'attività di controllo.

Visto l'art. 34-bis, comma 7 d.lgs. n. 159/2011,


Dichiara sospesi, a far data dall'inizio effettivo del controllo da parte del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario, gli effetti di cui all'art. 94 al provvedimento di diniego del rinnovo dell'iscrizione alla *White list* emesso dalla Prefettura di Ravenna

Delega per la notifica del presente provvedimento a [REDACTED] s.r.l. in personale del legale rappresentate *pro tempore* la Questura di Reggio Emilia con facoltà di subdelega.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, al Pubblico Ministero, alla società prevenuta, al Prefetto e al Questore di Reggio Emilia e all'Amministratore Giudiziario.


Bologna, 29 giugno 2020

Il Presidente
Dott. Francesco Maria Caruso



I Giudici
Dott. Maurizio Atzori

Dott.ssa Nadia Butelli - est.




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07 SET 2020

IL

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Domenico Napoli

